



COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**Regolamento per l'istituzione e il
funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione**

approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
(con i poteri della Giunta Municipale)
n. 7 del 20.01.2020

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Composizione, nomina e durata.....	3
Art. 3 - Requisiti per la nomina.....	4
Art. 4 - Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative	4
Art. 5 - Compiti e funzioni dell'OIV.....	5
Art. 6 - Procedimento di nomina.....	7
Art. 7 - Compenso	8
Art. 8 - Struttura tecnica di supporto.....	8
Articolo 9 - Decadenza e revoca	8
Articolo 10 – Pubblicità e Trasparenza.....	9
Articolo 11 - Abrogazione di norme.....	9
Articolo 12 - Disposizioni di rinvio.....	9

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., recante: "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

Art. 2 - Composizione, nomina e durata

1. L'OIV del Comune di Misterbianco è costituito da un organo monocratico, dotato di elevata professionalità ed esperienza, nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, previa procedura selettiva pubblica tra i soggetti iscritti, da almeno sei mesi, all'Elenco nazionale, di cui all'art 14-bis, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009 e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016.
2. L'incarico, di durata triennale, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
3. L'incarico di titolare di OIV monocratico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
4. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del sopra menzionato D.M. ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della *performance* gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L'incarico di Titolare di OIV monocratico, per gli enti della nostra dimensione, può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco Nazionale.
7. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nell'ambito dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Art. 3 - Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 (*Requisiti di competenza, esperienza e integrità*) del D.M. 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*".

Art. 4 - Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, d.lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti del Comune di Misterbianco o tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere nominati, altresì, componenti dell'OIV i soggetti che:
 - a) non siano persone fisiche;
 - b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - c) abbiano riportato sentenza di condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - e) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado;
 - f) i dipendenti pubblici che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
 - h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione nei tre anni precedenti la designazione;
 - i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con Responsabili di Settore, incaricati di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, o con il Segretario Generale o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune;

- l) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- m) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- n) incorrano, presso gli enti locali, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 - Compiti e funzioni dell'OIV

1. L'OIV ha sede presso l'Ente, coordina le singole attività di controllo e di valutazione, opera come il Segretario comunale in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative ed a ogni altro organismo dell'Ente. L'Organismo è alle dirette dipendenze del Sindaco e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco medesimo.
2. L'OIV svolge tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009 e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art 14, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs.150/2009 e s.m.i. , a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., alla Giunta Municipale, la valutazione annuale dei Responsabili di Settore con funzioni dirigenziali e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 90 del 2014;

- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
 - l) esercita, altresì, le eventuali ulteriori attività assegnate dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Misterbianco.
3. Ai sensi del comma 4-bis, art.14 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, l'OIV esercita i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procede alla validazione della Relazione sulla performance, tenuto conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione comunale.
4. Ai sensi, inoltre, del comma 4-ter, art.14 del D.Lgs.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, l'OIV, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha, altresì, accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
6. Fermo restando il pieno e corretto svolgimento di tutte le attività e funzioni di competenza, l'OIV assicura un numero di sedute presso la sede comunale non inferiore a 4 per ogni semestre.
7. L'Amministrazione mette a disposizione dell'OIV idonei locali e gli strumenti tecnici (PC e stampanti) per lo svolgimento delle attività di competenza.

8. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le previsioni del Codice di comportamento integrativo del Comune di Misterbianco in quanto applicabili ai titolari di incarichi esterni.

Art. 6 - Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo bando, che rinvia alle norme contenute nel presente Regolamento, oltreché al Decreto istitutivo dell'Elenco nazionale, dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sezione del Portale della performance, per almeno 15 giorni.
2. Il procedimento di nomina è curato dal Segretario Generale.
3. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, firmata digitalmente o corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art. 4 del presente Regolamento, firmata digitalmente o corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c. *curriculum vitae*.
4. La procedura selettiva consisterà nella valutazione dei *curricula* presentati dagli interessati e attiene alla verifica delle esperienze professionali e delle competenze specifiche.
5. La valutazione dei *curricula* è di competenza del Segretario Generale, il quale formulerà, a conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a mostrare al Sindaco i candidati idonei.
6. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per il Sindaco di effettuare un colloquio con i candidati istanti.
7. La nomina verrà effettuata dal Sindaco, tenuto conto della relazione di cui al prec. comma 5.
8. Il candidato nominato deve far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni dalla comunicazione di incarico.
9. Il *curriculum* e la determinazione del Sindaco di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Misterbianco nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Art. 7 - Compenso

1. Il compenso annuo spettante al componente dell'OIV è stabilito nella misura di € 8.000,00. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge e di ogni altra voce.
2. Il compenso verrà liquidato semestralmente su presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale, nonché di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività di competenza dell'OIV.
3. A tal fine, il componente dell'OIV è tenuto a presentare all'Amministrazione per ogni semestre una relazione attestante le attività svolte.
4. Il procedimento di liquidazione è attribuito al Responsabile del 1° Settore Funzionale.

Art. 8 - Struttura tecnica di supporto

Presso l'Ente è istituita una Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Essa è individuata nell'Ufficio di Staff del Segretario Generale. Le funzioni della Struttura Tecnica Permanente si esplicano in attività di collaborazione all'OIV per l'accesso agli atti, l'acquisizione dei dati, l'elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con gli altri uffici.

Art. 9 - Decadenza e revoca

1. Il componente/titolare dell'OIV monocratico, decade:
 - per cancellazione e/o mancato rinnovo dell'iscrizione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
 - per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
2. Il componente dell'O.I.V. non può assumere – pena la decadenza – incarichi o consulenze c/o l'A.C. o presso organismi o istituzioni dipendenti dalla stessa.
3. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
4. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del componente prima della scadenza prefissata devono essere adeguatamente motivati e sono adottati dal Sindaco che provvede alla sostituzione del componente, utilizzando l'elenco già costituito a seguito dell'avviso pubblico che ha dato luogo alla nomina del componente uscente.
5. Ove prima della scadenza prefissata si proceda alla sostituzione del componente, la durata dell'incarico del sostituto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina originaria.
6. Al medesimo elenco si attinge in caso di dimissioni, rinuncia e/o decadenza per cause naturali del componente intervenute prima della scadenza dell'incarico, trovando applicazione la stessa disciplina di cui al comma 5.

7. L'iscrizione nell'elenco formato a seguito dell'avviso pubblico per la nomina dell'OIV non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e l'Amministrazione, nei casi di cui ai precedenti commi, può procedere con provvedimento motivato all'indizione di una nuova procedura comparativa per la nomina.

Art. 10- Pubblicità e Trasparenza

1. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura di uno dei componenti della struttura tecnica di supporto.
2. Tutti gli atti del procedimento di nomina del componente dell'O.I.V. sono pubblici. In particolare sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.C. l'atto di nomina, il *curriculum* ed il relativo compenso.

Art. 11 - Abrogazione di norme

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi altra disposizione incompatibile afferente analoghi organismi.

Le previsioni dei vigenti regolamenti comunali che fanno riferimento al Nucleo di valutazione sono da intendersi riferite all'OIV istituito con il presente regolamento, ove compatibili con la presente disciplina regolamentare.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.